

CIRCOLARE 24/2024 DEL 24 GIUGNO 2024

NUOVE REGOLE E TEMPISTICHE PER LA COMPENSAZIONE DEI CREDITI
PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALI

Rif. normativi
e di prassi: *Legge n. 213/2023 (Finanziaria 2024)*

In sintesi

La Legge Finanziaria 2024 ha introdotto alcune novità in materia di compensazione dei crediti in F24, tra cui:

- l'estensione, se vi sono crediti INPS/INAIL, dell'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.*
- la possibilità di utilizzare in compensazione i crediti INPS a decorrere da specifici termini.*

Tali novità infatti riguardano:

- l'obbligo, per i **crediti INPS / INAIL**, di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 94, lett. a);
- che la compensazione dei **crediti INPS** di qualsiasi importo è possibile soltanto a decorrere da specifici termini temporali, differenziati a seconda del soggetto, datore di lavoro non agricolo / agricolo e soggetto iscritto all'IVS/Gestione separata INPS (art. 1, comma 97, lett. a);
- l'esclusione dalla compensazione in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o di **atti** emessi dall'Agenzia delle Entrate affidati all'Agente della riscossione per **importi complessivamente superiori a € 100.000**, per i quali i **termini di pagamento siano scaduti** e siano ancora dovuti pagamenti/non siano in essere provvedimenti di sospensione (già trattato nella nostra circolare n. 01/2024).

L'esclusione non opera, e pertanto la compensazione rimane possibile, con riferimento ai **crediti relativi a** (art. 1, comma 94, lett. b e art. 4, comma 2, DL n. 39/2024):

- **contributi previdenziali** dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da Enti previdenziali (comprese le quote associative);
- **contributi previdenziali ed assistenziali** dovuti dai datori di lavoro / committenti di

- prestazioni di co.co.co. ex art. 49, comma 2, lett. a), TUIR;
- **premi INAIL.**

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI AGENZIA ENTRATE

La lett. a) del citato comma 94, ha disposto l'obbligo di **utilizzare esclusivamente i servizi telematici** dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) anche ai fini dell'**utilizzo in compensazione tramite il mod. F24 dei crediti INPS/INAIL.**

Non è pertanto più consentito l'utilizzo dei servizi bancari quali **home banking.**

TERMINE INIZIALE COMPENSAZIONE DEI CREDITI PREVIDENZIALI

La lett. a) del citato comma 97, ha stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** può essere effettuata soltanto a decorrere da uno specifico momento, differenziato a seconda del soggetto.

SOGGETTO

DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS

Datore di lavoro non agricolo

- Dal **15° giorno successivo** a quello di scadenza del termine mensile per la **trasmissione telematica dei dati retributivi** e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva);
ovvero
- dalla data di notifica delle note di rettifica passive.

Datore di lavoro agricolo che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola

Dalla **data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera** agricola da cui il credito emerge.

Lavoratore autonomo iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS

Dal **10° giorno successivo** a quello di **presentazione della dichiarazione dei redditi** da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata INPS.

Merita evidenziare che la citata lett. a) del comma 97 prevede altresì che la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo certi, liquidi ed esigibili è consentita soltanto se gli

stessi sono registrati negli archivi dell'Istituto.

La decorrenza delle novità in esame è collegata all'emanazione del citato Provvedimento.